

STATUTO

Associazione di promozione sociale “SuoniAMO – Associazione Musicisti Ossolani”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata “SuoniAMO – Associazione Musicisti Ossolani” come libera associazione senza scopo di lucro con sede legale nel Comune di Domodossola, all'indirizzo “Casa don Gianni” Via dell'Artigianato 13.

Il trasferimento della sede sociale, purchè all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione è senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, svolge attività di promozione e utilità sociale, ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne, a beneficio dei propri associati e di terzi.

Essa persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.

L'Associazione opera nella provincia del Verbano Cusio Ossola e prevalentemente (quindi non esclusivamente) nel territorio della Regione Piemonte con attività di carattere musicale, culturale, artistico e sociale di qualsiasi specie.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone la realizzazione di concerti e programmi prevalentemente rivolti alla produzione musicale di ogni genere, la diffusione di programmi con mezzi radiofonici, televisivi, CD, DVD, diffusione via WEB ed altre tecnologie.

L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, società ed Enti che perseguono finalità o svolgano attività coincidenti, anche parzialmente, con i propri scopi o siano comunque a questi correlati.

A titolo esemplificativo, non tassativo e comunque non limitativo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- a) attività artistica: manifestazioni di carattere musicale ed artistico, in particolare la produzione e di concerti e organizzazione di rassegne;
- b) attività culturale: presentazione ed analisi dei programmi dei concerti, conferenze, seminari, convegni sui temi inerenti la cultura musicale;
- c) attività associativa: incontri tra il pubblico ed i direttori d'orchestra, compositori, solisti, musicologi, cultori della musica, scambi con altre realtà musicali;
- d) attività di formazione: prove, seminari di studio ed attività di gruppi musicali di vario genere, corsi di formazione, corsi di educazione e di perfezionamento musicale, campus musicali estivi;
- e) attività editoriale: diffusione e pubblicazione di periodici e di testi prodotti dalla propria attività culturale o comunque attinenti l'argomento musicale ed artistico, in forma cartacea o digitale.

In aggiunta, l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività comunque connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi di cui sopra, con particolare riferimento alle iniziative di produzione propria di organici strumentali e vocali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività di cui al precedente comma sono svolte prevalentemente da attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, collaboratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può partecipare in ogni forma, anche diretta, alla costituzione ed attività di altri soggetti aventi scopi analoghi o connessi al proprio, qualunque sia la loro natura giuridica.

Art. 3

Soci: tipologia, diritti e doveri

Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano lo Statuto, condividendone gli scopi e impegnandosi a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli stessi.

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.

I soci si suddividono in due categorie:

- *fondatori*: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, la loro qualità di soci è permanente, non è pertanto soggetta ad iscrizione ma solo al pagamento della quota sociale annuale.
- *effettivi od ordinari*: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio previa presentazione di apposita domanda, la loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale.

La qualifica di socio può essere assunta anche da Enti od Associazioni che si impegnino a perseguire gli scopi statutari.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

I soci hanno il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione e di essere rimborsati delle spese sostenute nello svolgimento delle attività prestate.

I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

La quota associativa è intrasmissibile.

Tutti i soci si ritengono altresì obbligati :

- a partecipare assiduamente ed a dare un contributo effettivo alle attività dell'Associazione;
- a non svolgere alcuna azione che possa in qualche modo essere pregiudizievole agli interessi dell'Associazione od in contrasto con i suoi fini;
- a versare la quota sociale annuale.

Art. 4

Soci: criteri di ammissione, recesso ed esclusione

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato. Il diniego va motivato e su di esso si pronuncia anche l'Assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo l'avvenuto pagamento della quota associativa il cui ammontare annuale è stabilito dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

La perdita della qualità di socio avviene per recesso, morte o esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di:

- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
- inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Comitato direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto al socio consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Chiunque perda la qualità di socio non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo i rimborsi per gli associati di cui al precedente art. 3. comma 4).

Art. 6

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di ad un voto.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni qual volta lo stesso Presidente od almeno tre membri del Comitato direttivo od un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno per gli adempimenti relativi al bilancio.

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria mediante comunicazione diretta o telematica, via e-mail o sms, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno.

L'assemblea è formata da tutti gli associati.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci le delibere saranno prese a maggioranza dei voti..

In seconda convocazione, che può aver luogo almeno il giorno successivo a quello della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà a maggioranza di voti. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione fatta per i casi disciplinati dalle disposizioni dei successivi artt. 11) e 12).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- nomina i componenti del Comitato direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto economico-finanziario predisposti dal Comitato direttivo;
- fissa annualmente la quota sociale di adesione;
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione su proposta del Comitato direttivo;
- esprime parere sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

Art. 7

Comitato direttivo

L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, nominati dall'Assemblea dei soci.

Il primo comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo, i membri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato direttivo esclusivamente i soci dell'Associazione.

In caso di decadenza di uno dei membri, per dimissioni od altra causa, il Comitato direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea dei soci deve nominare un nuovo Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il

Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno i due terzi dei membri ne faccia richiesta.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Comitato direttivo assolve le seguenti funzioni:

- nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- predispose il bilancio consuntivo e preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- formula la proposta di esclusione dei soci da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Art. 8

Presidente

Il Presidente è nominato in seno al Comitato direttivo, ha il compito di presiedere oltre allo stesso Comitato anche l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 9

Risorse economiche

L'associazione utilizza per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività le risorse economiche derivanti da:

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazione e legati;
- Contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso attività di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse ai singoli soci. Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dallo Statuto.

Art. 10

Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno appena concluso ed il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Entrambi i bilanci vengono approvati entro il mese di aprile dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.

Entrambi i bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione e nelle eventuali sezioni, almeno sette giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Art. 11

Modifiche statutarie

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi dei soci convocati in Assemblea straordinaria ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà comunque devoluto con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale Onlus, aventi finalità similari.

Art. 13

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto in questo Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.